



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

DECRETO SICUREZZA BIS

Nei giorni scorsi è stato reso noto il contenuto dello schema di *decreto sicurezza bis* che il Ministro dell'Interno ha predisposto e che porterà dinanzi a tutto il Governo per la sua approvazione e la successiva conversione in legge da parte del Parlamento.

Le norme che lo schema di decreto sicurezza bis vorrebbe introdurre e/o modificare, vanno certamente nella direzione giusta per arrivare a garantire quella concreta sicurezza che i Cittadini chiedono e per tutelare seriamente la gravosa attività svolta quotidianamente dalle Forze dell'Ordine a salvaguardia del bene comune.

Di seguito potrete leggere il testo del decreto (11 articoli più un dodicesimo che ne statuisce l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). A seguire di ogni articolo è stata anche riportata l'eventuale norma così come sarebbe con le modifiche (che sono indicate in rosso per una esatta comprensione), nonché un breve commento.

Se, da una parte, per questo decreto, è doveroso segnalare l'impegno del Ministro dell'Interno Matteo SALVINI, del Sottosegretario all'Interno Nicola MOLteni e del Capo della Polizia Franco GABRIELLI, d'altra parte possiamo ben dire che i suoi contenuti sono stati sollecitati continuamente dal COISP.

Nessuno può smentirci se diciamo che questo decreto è il frutto anche del continuo impegno del COISP che ha sollecitato l'introduzione di una legislazione di supporto all'impegno delle donne ed uomini che difendono i cittadini e le Istituzioni democratiche e nessun'altro può dire la medesima cosa.

ART. 1 - Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le navi ovvero le unità da diporto o da pesca, che nel corso della navigazione procedono, in acque internazionali, ad azioni di soccorso di mezzi adibiti alla navigazione ed utilizzati per il trasporto irregolare di migranti, anche mediante il recupero delle persone ovvero il traino del mezzo, sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito dalle convenzioni internazionali vigenti in materia ed alle istruzioni operative emanate dalle autorità responsabili dell'area in cui ha luogo l'operazione di soccorso ovvero dalle rispettive autorità dello Stato di bandiera. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro

5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. All'accertamento della violazione ed all'irrogazione della conseguente sanzione amministrativa provvede il competente comando del Corpo delle capitanerie di porto. Nei casi più gravi o reiterati è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerente all'attività svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689."

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Art. 12

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
2. *omissis.*
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
 - a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.
- 3-quater. *omissis.*
- 3-quinquies. *omissis.*
- 3-sexies. *omissis.*
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.
- 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
- 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della

stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-BIS. SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, LE NAVI OVVERO LE UNITÀ DA DIPORTO O DA PESCA, CHE NEL CORSO DELLA NAVIGAZIONE PROCEDONO, IN ACQUE INTERNAZIONALI, AD AZIONI DI SOCCORSO DI MEZZI ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE ED UTILIZZATI PER IL TRASPORTO IRREGOLARE DI MIGRANTI, ANCHE MEDIANTE IL RECUPERO DELLE PERSONE OVVERO IL TRAINO DEL MEZZO, SONO TENUTI AD ATTENERSI A QUANTO STABILITO DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI VIGENTI IN MATERIA ED ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE EMANATE DALLE AUTORITÀ RESPONSABILI DELL'AREA IN CUI HA LUOGO L'OPERAZIONE DI SOCCORSO OVVERO DALLE RISPETTIVE AUTORITÀ DELLO STATO DI BANDIERA. IN CASO DI INOSSERVANZA ANCHE DI UNO SOLO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE COMMA, SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 3.500 A EURO 5.500 PER CIASCUNO DEGLI STRANIERI TRASPORTATI.

ALL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ED ALL'IRROGAZIONE DELLA CONSEGUENTE SANZIONE AMMINISTRATIVA PROVVEDE IL COMPETENTE COMANDO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

NEI CASI PIÙ GRAVI O REITERATI È DISPOSTA LA SOSPENSIONE DA UNO A DODICI MESI, OVVERO LA REVOCA DELLA LICENZA, AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE RILASCIATA DALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA ITALIANA INERENTE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA E AL MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. *omissis*.

8-ter. *omissis*.

8-quater. *omissis*.

8-quinquies. *omissis*

9. *omissis*.

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. *omissis*.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-septies. *omissis*.

L'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone in materia di immigrazione clandestina. L'articolo 1 dello schema di *decreto sicurezza bis* modifica tale norma introducendo, per le navi che procedono ad azioni di soccorso di mezzi adibiti alla navigazione ed utilizzati per il trasporto irregolare di migranti, l'obbligo del rispetto delle convenzioni internazionali vigenti in materia e delle istruzioni operative emanate dalle autorità responsabili dell'area in cui ha luogo l'operazione di soccorso ovvero delle rispettive autorità dello Stato di bandiera.

Chi non rispetta tale obbligo sarà giustamente sanzionato in identica misura a quella già prevista per i vettori aerei, marittimi o terrestri che non accertano che gli stranieri trasportati siano in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato.

ART. 2 - Modifiche al codice della navigazione

1. All'articolo 83 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo comma, le parole: "*di ordine pubblico*" sono abrogate;
 - b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "*Il Ministro dell'interno può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili o unità da diporto o da pesca nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e comunque in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificato dalla legge 2 dicembre 1994, n. 589, informando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*"

Regio decreto 30 marzo 1942, n. 347

Codice della navigazione

Art. 83

Divieto di transito e di sosta

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi ~~di ordine pubblico~~, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende.
2. **IL MINISTRO DELL'INTERNO PUÒ LIMITARE O VIETARE IL TRANSITO E LA SOSTA DI NAVI MERCANTILI O UNITÀ DA DIPORTO O DA PESCA NEL MARE TERRITORIALE PER MOTIVI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E COMUNQUE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA G) DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE, CON ALLEGATI E ATTO FINALE, FATTA A MONTEGO BAY IL 10 DICEMBRE 1982, RATIFICATO DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1994, N. 589, INFORMANDO IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.**

L'articolo 83 del Codice della navigazione (Regio decreto 30.3.1942, n. 347) dispone che il Ministro dei trasporti può limitare o vietare il transito o la sosta di navi nelle acque territoriali per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione di protezione dell'ambiente marino.

L'articolo 2 dello schema di *decreto sicurezza bis* modifica tale norma introducendo in capo al Ministro dell'Interno la competenza a limitare o vietare il transito e/o la sosta nel mare territoriale qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Viene in tal modo eliminato finalmente quel vulnus che attribuiva tali competenza, in materia di ordine pubblico, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non è l'Autorità Nazionale di pubblica sicurezza.

ART. 3 - Modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “*articolo 12, commi*” è inserita la seguente: “*I*”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Codice di procedura penale

Art. 51.

Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
 - a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
 - b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. ⁽⁵⁾
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
- 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-aterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
- 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
- 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto

nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

L'articolo 3 dello schema di *decreto sicurezza bis* modifica l'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale così estendendo ai reati associativi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche nelle ipotesi non aggravate, sia la competenza delle procure distrettuali sia la disciplina delle intercettazioni preventive che consentono di contrastare a monte l'organizzazione dei trasporti di stranieri irregolari. Se tale modifica normativa diventerà legge saranno tempi duri per coloro che favoriscono l'immigrazione clandestina e speculano sulla vita degli stranieri.

ART. 4 - Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura

Al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per la copertura degli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è stanziata, per il triennio 2019-2021, la somma di 1.000.000 di euro annui, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

L'articolo 4 dello schema di *decreto sicurezza bis* prevede lo stanziamento di risorse economiche per finanziare gli oneri connessi all'impiego di poliziotti stranieri per lo svolgimento di operazioni sotto copertura anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

ART. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “*Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno*”;
 - b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “*Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a un anno*”;
 - c) all'articolo 109, al comma 3, dopo le parole “*successive all'arrivo*”, sono inserite le seguenti “*e immediatamente nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore*”.

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Art. 18

1. I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
2. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirevi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
3. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
4. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
5. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
6. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
7. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.
8. **QUALORA NELLE RIUNIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SIANO COMMESSI I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 635 E 419 DEL CODICE PENALE I CONTRAVVENTORI DI CUI AI COMMII TERZO E QUINTO SONO PUNITI CON LA RECLUSIONE FINO A UN ANNO.**

Art. 24.

1. Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
2. All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.
3. Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire trecento a quattromila.
4. **NEL CASO DI RIUNIONI NON PREAVVISATE O AUTORIZZATE LA PENA PER I CONTRAVVENTORI È DELLA RECLUSIONE FINO A UN ANNO.**

Art. 109.

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo **E IMMEDIATAMENTE NEL CASO DI SOGGIORNI NON SUPERIORI ALLE VENTIQUATTRE ORE**, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 5 dello schema di *decreto sicurezza bis* interviene sul Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza inasprendo le sanzioni per i reati di danneggiamento, devastazione e saccheggio commessi nel corso di riunioni e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ed introducendone per coloro che pongono in essere tali riunioni senza preavviso o autorizzazione.

Viene altresì fatto obbligo ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché ai proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e agli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, di comunicare immediatamente alle

Questore le generalità delle persone alloggiate nel caso di soggiorno non superiore alle ventiquattro ore.

ART. 6

Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5:

1) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: *“La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”*;

2) al terzo comma le parole *“Per la contravvenzione”* sono sostituite dalle seguenti: *“Per i reati”*;

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Articolo 5 bis. Fuori dai casi di cui agli articoli 336, 337 e 338 de codice penale, chiunque nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano assistenza, utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 5-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso delle manifestazioni di cui al comma 1, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”

Legge 22 maggio 1975, n. 152
Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

Art. 5.

1. E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
2. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. **LA PENA È DELLA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI SE IL FATTO È COMMESSO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO.**
3. Per **la contravvenzione I REATI** di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

ART. 5 BIS.

FUORI DAI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 336, 337 E 338 DE CODICE PENALE, CHIUNQUE NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, PER OPPORSI AL PUBBLICO UFFICIALE O ALL' INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, MENTRE COMPIE UN ATTO DI UFFICIO O DI SERVIZIO, O A COLORO CHE RICHIESTI GLI PRESTANO ASSISTENZA, UTILIZZA SCUDI O ALTRI OGGETTI DI PROTEZIONE PASSIVA OVVERO MATERIALI IMBRATTANTI O INQUINANTI È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI.

SALVO IL FATTO CHE NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO E FUORI DAI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 5-BIS E 6-TER DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1989, N. 401, CHIUNQUE, NEL CORSO DELLE MANIFESTAZIONI DI CUI AL COMMA 1, LANCIA O UTILIZZA ILLEGITTIMAMENTE, IN MODO DA CREARE UN CONCRETO PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE O L'INTEGRITÀ DELLE COSE, RAZZI, BENGALA, FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, STRUMENTI PER L'EMISSIONE DI FUMO O DI GAS VISIBILE O IN

GRADO DI NEBULIZZARE GAS CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI URTICANTI, OVVERO BASTONI, MAZZE, OGGETTI CONTUNDENTI O, COMUNQUE, ATTI AD OFFENDERE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A QUATTRO ANNI.

Con l'articolo 6 lo schema di *decreto sicurezza bis* inizia ad introdurre tutta una serie di disposizioni e modifiche normative finalizzate a garantire maggiore tutela a Poliziotti, Carabinieri, etc... nonché sanzioni adeguate nei confronti di chi interviene alle manifestazioni pubbliche con il chiaro intento di porre in essere una guerriglia contro gli operatori delle Forze di Polizia e/o mettere in grave rischio la sicurezza pubblica.

Se fino ad oggi l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona è punito con una semplice contravvenzione che non ha mai impensierito alcuno, in futuro, se il *decreto sicurezza bis* verrà tramutato in legge senza particolari stravolgimenti, tali condotte verranno considerati reati e sanzionati con la reclusione.

Si tratterà sempre di reato, sanzionabile con la reclusione, la condotta di coloro che, nel corso delle ridette manifestazioni, si opporranno alla forza pubblica facendo uso di scudi o altri oggetti di protezione passiva o con materiali imbrattanti o inquinanti.

Di maggior peso, poi, le sanzioni per coloro che lanceranno o utilizzeranno illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere.

Insomma, le future manifestazioni di piazza si dovranno finalmente svolgere nel rispetto della legge, senza creare disordini, danneggiamenti, distruzione di cose altrui. Libera manifestazione delle proprie idee ma rispetto dello Stato, degli altri cittadini e delle loro proprietà, così come dei Poliziotti.

**ART. 7 - Commissario straordinario per l'eliminazione dell'arretrato
relativo all'esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definiti)**

1. Al fine di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo con il compito di realizzare un programma di interventi finalizzati ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna divenute definitiva da eseguire nei confronti di soggetti non già detenuti per altra causa, anche allo scopo di assicurare migliori condizioni generali di sicurezza pubblica.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, il Commissario si avvale, allo scopo di assicurare il supporto agli uffici interessati, di 800 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, a tal fine ricorrendo alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici indetti per analoghi profili da pubbliche Amministrazioni.

3. Agli oneri derivanti dalle iniziative assunzionali di cui al comma 2, quantificati per l'anno 2019 in euro 6.420.200,00 e per l'anno 2020 in euro 19.260.600,00, si provvede a valere sulle risorse iscritte, rispettivamente, per l'anno 2019 e per l'anno 2020.
4. Il Commissario straordinario del Governo opera nel rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale e d'intesa con le Amministrazioni competenti.

L'articolo 7 dello schema di *decreto sicurezza bis* prevede l'istituzione di un Commissario straordinario con il compito di realizzare un programma di interventi finalizzati ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna divenute definitive da eseguire nei confronti di imputati liberi.

La disposizione proposta mira a neutralizzare i riflessi sulla sicurezza pubblica derivanti dalla mancata esecuzione delle sentenze di condanna, per reati anche gravi, nei confronti di soggetti che, pur riconosciuti colpevoli e condannati con sentenza definitiva, rimangono liberi di continuare a delinquere.

ART. 8 - Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice penale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 61. Al primo comma, dopo il numero 10) è aggiunto il seguente:
“10-bis) l'avere, a causa del reato commesso, provocato impedimento, ostacolo o comunque ritardo ad attività di soccorso pubblico, di protezione civile o sanitarie”;
 - b) all'articolo 131-bis dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni”;
 - c) all'articolo 339, al primo comma, dopo le parole “è commessa” sono aggiunte le seguenti: *“nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero”;*
 - d) all'articolo 341 bis, al primo comma, le parole “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: *“fino a quattro anni”;*
 - e) all'articolo 419, al comma secondo, dopo le parole “è commesso” sono aggiunte le seguenti: *“nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero”;*
 - f) all'articolo 635 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al primo comma le parole *“di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o”* sono soppresse;
 - 2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: *“Chiunque commette i fatti di cui al primo e secondo comma in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni”;*
 - 3) al quarto comma le parole *“al primo e al secondo comma”* sono sostituite dalle seguenti: *“, di cui ai commi precedenti”.*

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Codice penale

Art. 61.
Circostanze aggravanti comuni.

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

- 1) l'avere agito per motivi abietti o futili;

- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 10-BIS) L' AVERE, A CAUSA DEL REATO COMMESSO, PROVOCATO IMPEDIMENTO, OSTACOLO O COMUNQUE RITARDO AD ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO, DI PROTEZIONE CIVILE O SANITARIE**
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- 11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
- 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;
- 11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
- 11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
- 11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

Art. 131-bis.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
- 2-BIS. L'OFFESA NON PUÒ ESSERE, ALTRESÌ, RITENUTA DI PARTICOLARE TENUITÀ, NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 336, 337 E 341-BIS, QUANDO IL REATO È COMMESSO NEI CONFRONTI DI UN PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.**
3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Art. 339.

Circostanze aggravanti.

1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa **NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO OVVERO** con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

Art. 341-bis.

Oltraggio a pubblico ufficiale.

1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a ~~tre~~ **QUATTRO** anni.
2. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
3. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Art. 419.

Devastazione e saccheggio.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso **NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO OVVERO** su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Art. 635.

Danneggiamento

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ~~di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o~~ del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
 - 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
 - 2) opere destinate all'irrigazione;
 - 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
 - 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. **CHIUNQUE COMMITTE I FATTI DI CUI AL PRIMO E SECONDO COMMA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI.**
4. Per i reati ~~di cui al primo e al secondo comma~~ **AI COMMI PRECEDENTI**, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

L'articolo 7 dello schema di *decreto sicurezza bis* prevede modifiche al codice penale introducendo nuove circostanze aggravanti e inasprendo le sanzioni.

Il reato sarà considerato *aggravato* qualora, a causa della propria condotta, il reo abbia ostacolato, impedito o ritardato lo svolgimento di attività sanitarie, di soccorso pubblico e di protezione civile.

I reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale saranno considerati *aggravati* se commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Parimenti è previsto un aumento della pena per i reati di devastazione e saccheggio commessi nel corso delle ridette manifestazioni.

È inoltre aumentata la sanzione edittale massima prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e viene inoltre soppressa la possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità per '*particolare tenuità del fatto*' in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio commessi a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Aggredire, anche solo verbalmente, un Poliziotto significherà finalmente averlo fatto allo Stato ed a tutti i Cittadini perbene di questo Paese!

ART. 9 - Proroga di termini in materia di dati personali

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, al comma 2, le parole "*decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto*" sono sostituite dalle seguenti: "*a decorrere da 1 gennaio 2020*".

L'articolo 9 dello schema di *decreto sicurezza bis* prevede una proroga di termini, di pochi mesi, per consentire il completo adeguamento del CED interforze alle recenti modifiche normative in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10 - Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente a servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

L'articolo 10 dello schema di *decreto sicurezza bis* interviene per garantire le migliori condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle Universiadi 2019, in programma a Napoli nella prima metà di luglio, disponendo l'impiego di ulteriori 500 militari limitatamente a servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

ART. 11

Disposizioni sui soggiorni di breve durata

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68, le parole “*visite, affari, turismo e studio*” sono sostituite dalle seguenti: “*missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio*”.

Legge 28 maggio 2007, n. 68

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per ~~visite, affari, turismo e studio~~ **MISSIONE, GARA SPORTIVA, VISITA, AFFARI, TURISMO E STUDIO** non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

L'articolo 12 dello schema di *decreto sicurezza bis* interviene per semplificare e rendere più efficiente le attività delle Questure anche in vista dell'imminente svolgimento delle citate “Universiadi 2019”, estendendo ai servizi di *missione* e alle partecipazioni a *gare sportive* le facilitazioni per ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio italiano già previste per soggiorni di breve durata (*visita, affari, turismo e studio*).

In conclusione, come si è prima detto, le norme che lo schema di decreto vorrebbe introdurre e/o modificare, costituiscono un importante passo in avanti per arrivare a garantire quella concreta sicurezza che i Cittadini chiedono e per tutelare seriamente la gravosa attività svolta quotidianamente dalle Forze dell'Ordine a salvaguardia del bene comune.

Adesso, da tutti i soggetti politici, in primis da chi sostiene il Governo, ci aspettiamo non critiche allo schema di decreto ma costruttivi impegni volti se ancora possibile a migliorare quello che già, a parere nostro, rappresenta un importante e concreto segnale in favore dei diritti di tutti i Cittadini che vi vivono onestamente.